

## **ORDINE REGIONALE GEOLOGI LIGURIA – REGOLAMENTO PER LE SPONSORIZZAZIONI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di sponsorizzazioni aventi valore stimato inferiore a 40.000 euro, ai sensi degli artt. 13, 50, 134 c. 4 del D.Lgs. 36/23 e art. 19 D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 2 – Definizione di sponsorizzazione**

Per sponsorizzazione si intende ogni forma di contribuzione economica, interventi tecnici o di servizi, provenienti da soggetti pubblici o privati, finalizzata a supportare attività, eventi, pubblicazioni, progetti o altre iniziative promosse, organizzate dall'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria (ORGL), in cambio di un ritorno di immagine per lo sponsor.

### **Art. 3 – Principi generali**

Le sponsorizzazioni devono essere compatibili con le finalità istituzionali dell'ORGL.

Sono escluse sponsorizzazioni che:

- ✓ possano compromettere l'autonomia, l'indipendenza e l'imparzialità dell'ORGL;
- ✓ promuovano prodotti, servizi o comportamenti contrari all'etica professionale o alle normative vigenti;
- ✓ coinvolgano soggetti sottoposti a procedimenti disciplinari o giudiziari rilevanti.

### **Art. 4 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari**

L'ORGL può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni senza fine di lucro, per

acquisire un corrispettivo in denaro impegnato a supportare attività, eventi, pubblicazioni, progetti o altre iniziative oppure per acquisire interventi per servizi, prestazioni o beni.

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito dalla dazione di una somma di denaro, il pagamento viene effettuato al momento della sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 5 – Oggetto di sponsorizzazione**

Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto la fornitura di materiale, e beni, attrezzature oppure la fornitura di una prestazione di lavoro o servizi oppure la corresponsione di un contributo in denaro.

#### **Art. 6 – Procedura di attivazione**

L'ORGL provvede a pubblicare per almeno 30 giorni, sul sito internet istituzionale, apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunichi l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Ogni proposta sarà valutata dal Consiglio ORGL che esprimerà un parere sulla coerenza con il presente regolamento e la normativa vigente.

L'accordo di sponsorizzazione sarà formalizzato con apposito contratto sottoscritto tra le parti, contenente oggetto e durata, diritti e obblighi reciproci, entità e modalità del contributo ed infine la modalità di visibilità concessa allo sponsor.

#### **Art. 7 – Aspetti contabili e trattamento fiscale**

I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti nel Bilancio Preventivo, o durante l'anno con il Bilancio di Variazione del Preventivo.

I corrispettivi costituiti da proventi sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a

bilancio in entrata e in spesa per pari importo al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

Nel caso in cui lo sponsor eroghi a favore dell'ORGL un corrispettivo in denaro, l'ORGL provvederà a emettere fattura, con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in regime di Split Payment (art. 17ter D.P.R. 633/72), per un importo equivalente a quanto messo a disposizione dallo sponsor

Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare da parte dello sponsor, è fatto obbligo di doppia fatturazione, quindi con fatturazione da parte dello sponsor a ORGL per l'importo del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto a IVA in regime di Split Payment (art. 17ter D.P.R. 633/72) ove previsto, e di fatturazione da parte di ORGL allo sponsor di pari importo, soggetto a IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

#### **Art. 8 – Visibilità dello Sponsor**

La visibilità concessa allo sponsor dovrà essere sempre compatibile con il decoro istituzionale e potrà comprendere a titolo esemplificativo, il logo e/o il nome riportato su materiale promozionale, pubblicazioni, slides, siti web, nonché i ringraziamenti durante eventi o conferenze.

In nessun caso lo sponsor potrà vantare alcun diritto di interferenza nelle attività tecnico-scientifiche dell'ORGL.

#### **Art. 9 – Obblighi di Trasparenza**

L'ORGL garantisce la pubblicità e la trasparenza dei contratti di sponsorizzazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli sponsor, della sintesi dei contratti e dell'entità dei contributi ricevuti, nonché il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sul Codice dei Contratti e della Amministrazione Trasparente.

## **Art. 10 – Controlli e Responsabilità**

Il Consiglio ORGL vigila sul rispetto delle clausole contrattuali e sulla corretta esecuzione delle sponsorizzazioni.

In caso di inadempienza o condotta lesiva da parte dello sponsor, il Consiglio ORGL potrà risolvere il contratto anticipatamente, con riserva di ogni azione legale.

## **Art. 11 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di deliberazione del Consiglio ORGL.

Eventuali modifiche saranno sottoposte a nuova deliberazione del Consiglio ORGL e comunicate agli Iscritti.